



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
31<sup>a</sup> Seduta  
Lunedì 21 dicembre 2016

Deliberazione n. 168 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Legge 194/1978. Norme per la corretta applicazione sul territorio regionale.

Presidente: Nicola Irto  
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati: 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i cinque articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 20, contrari 3 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 23 dicembre 2016



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 168 del 21 dicembre 2016

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

LEGGE 194/1978

NORME PER LA CORRETTA APPLICAZIONE

SUL TERRITORIO REGIONALE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2016.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2016

IL PRESIDENTE

(Nicola Irto)



## RELAZIONE

La presente proposta di legge è frutto della maturata consapevolezza che l'effettività di un principio cardine del nostro ordinamento quale la "Tutela Sociale della Maternità" risulta, oggigiorno, quotidianamente minacciato, soprattutto nel momento in cui le sue più comuni specificazioni vanno a rapportarsi con altri concetti rilevanti quali l'"Esercizio dell'Obiezione di Coscienza".

Ciò nonostante, in materia, le disposizioni legislative siano ben precise ed espresse. E' infatti la stessa legge dello Stato, la legge n. 194 del 1978 (nella puntualità, l'art. 9) ad ammettere da un lato la possibilità di sollevare obiezione di coscienza (possibilità d'altronde ammessa anche in materia di procreazione assistita, art. 16, legge n. 40 del 2004) e a stabilire dall'altro che anche di fronte ad un notevole numero di obiettori, l'amministrazione deve assicurare che le procedure si svolgano in modo effettivo.

Nei fatti, da quest'impostazione generale, ne deriva che lo specifico diritto della donna di avere accesso ai servizi per l'interruzione volontaria della gravidanza risulta, ormai, inficiato da un elevatissimo numero di medici obiettori di coscienza presso le strutture sanitarie pubbliche. Fenomeno, questo, che comporta, a sua volta, conseguenze sociali assolutamente negative e che coincidono spesso e volentieri con drammatici ricorsi ad ambulatori fuori legge e a farmaci di contrabbando, e con le consuete rincorse oltre frontiera. Traducendo, tutto questo, ancora, numericamente, in 20.000 casi di interruzione volontaria illegale di gravidanza (anno 2008; fonte Ministero della Salute) e in 75.000 casi di aborti spontanei (anno 2011; fonte ISTAT).

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché non sono previsti oneri, non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria. Trattasi di legge meramente ordinamentale, che ribadisce la corretta applicazione di disposizioni statali che non gravano in alcun modo sul bilancio regionale. Difatti la mobilità del personale per garantire il servizio di IVG come la realizzazione dell'elenco dei medici e infermieri obiettori discendono dall'applicazione e previsione contenute nella legge 194/1978.



Consiglio Regionale della Calabria

Tab. 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
-----	-----	-----	-----	0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria

Programma / capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
-----	-----	-----	-----	0,00
Totale	-----	-----	-----	0,00

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2016



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio Regionale della Calabria*

### Art. 1

(Principi ispiratori, finalità e scopi)

1. La Regione Calabria, preso atto delle recenti pronunce adottate dal Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa ai danni dell'Italia (decisione del 10 settembre 2013 su reclamo collettivo dell'8 agosto 2012, n.87, e decisione del 12 ottobre 2015 su reclamo collettivo del 17 gennaio 2013, n.91) che condannano il Governo italiano, nella parte demandata alle Regioni, per la mancata e corretta applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), con la presente legge predispone ed assicura ogni specifica misura organizzativa necessaria a garantire la puntuale applicazione delle norme e disposizioni della l. 194/1978, ribadendone i valori e i principi ispiratori, monitorandone costantemente l'applicazione e rimuovendo ogni ostacolo e ogni sua eventuale violazione che possa configurarsi come interruzione di pubblico servizio o trasgressione del diritto alla maternità consapevole.

2. A questo fine, la Regione Calabria, con la presente legge, in armonia con la norma nazionale, nel rispetto delle competenze a essa assegnate a tutela del diritto alla interruzione volontaria della gravidanza (IGV), predispone le norme finalizzate a garantire l'adeguatezza e la corretta ponderazione degli organici del personale sanitario, nel pieno rispetto dei diritti acquisiti dal personale medico e sanitario e delle normative europee e nazionali in materia.

### Art. 2

(Modalità di intervento e applicazioni)

1. La Regione Calabria, al fine di poter assicurare la tutela della maternità consapevole, attraverso le modalità codificate e previste dalla l.194/1978, con la presente legge ne monitora e garantisce il pieno funzionamento sul territorio regionale attraverso l'adempimento degli obblighi a suo carico, con particolare riferimento all'articolo 9 della l. 194/1978, nella parte in cui prevede il controllo e la garanzia dell'attuazione anche attraverso l'adozione di misure organizzative specifiche, idonee a garantire l'efficienza delle prestazioni e dei servizi.

2. La presente legge riconosce il ruolo fondamentale dei consultori e della loro rete per l'attività di prevenzione dell'IGV, nonché la presa in carico delle donne motivate a praticarla, contrastando, in tal modo, la pratica dell'aborto clandestino. I consultori, da privilegiare come centri di prenotazione,



## *Consiglio Regionale della Calabria*

avviano le opportune collaborazioni con gli enti territoriali, i servizi sociali, le associazioni e le scuole del territorio.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie provinciali (ASP) e le aziende ospedaliere (AO) devono provvedere a inviare al dipartimento interessato l'elenco completo delle figure professionali utili agli scopi della presente legge, con l'indicazione puntuale, per ciascuna figura professionale, della avvenuta dichiarazione dell'obiezione di coscienza, ora per allora, così come espressamente previsto all'articolo 9 della l. 194/1978.

4. Le ASP e le AO che all'interno della propria pianta organica non presentano figure professionali non obiettori, nella misura necessaria a garantire il corretto principio dell'applicazione della legge che disciplina l'IVG, nei sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, devono organizzare il personale ai sensi del comma 1.

### Art. 3

#### (Regolamenti e disposizioni)

1. La Giunta regionale, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 2, sentito il Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie della Regione Calabria, approva, nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento che disciplina la corretta attuazione della l. 194/1978 sul territorio della Regione Calabria.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza annuale, la Giunta regionale, sentito il Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie, relaziona alla commissione consiliare competente per materia sulla regolare e corretta applicazione dell'articolo 9 della l. 194/1978 in Calabria.

### Art. 4

#### (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, la Regione Calabria provvede con risorse umane e strumentali già disponibili e senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale.



*Consiglio Regionale della Calabria*

Art. 5  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.